

# GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

---

Verbale n. 33

Adunanza 26 agosto 2003

OGGETTO: IMPIANTO DI SELEZIONE DEI RU CON DIGESTIONE ANAEROBICA DELLA FRAZIONE ORGANICA ED ANNESSA DISCARICA DI SERVIZIO

PROPONENTE: C.I.D.I.U.

COMUNE: DRUENTO (TO) - LOC. COMMENDA

PROCEDURA: VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 12, DELLA LEGGE REGIONALE N. 40/98.

GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE E AUTORIZZAZIONI COORDINATE.

MODIFICA ALLEGATI C, G ED H

Protocollo: 1008 - 215357/2003

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, MARIA PIA BRUNATO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI, ELENA FERRO e con la partecipazione del Vicesegretario Generale Supplente GIOVANNI MONTEROSSO.

Sono assenti gli Assessori GIUSEPPINA DE SANTIS, VALTER GIULIANO e ALESSANDRA SPERANZA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Gamba.

**Premesso che:**

- in data 09/07/2002 la il Consorzio C.I.D.I.U., con sede legale in Collegno (TO), via Torino n. 9, C.F. n. 86000970011 e P. I.V.A. 05616350012, con iscrizione alla C.C.I.A.A. di Torino n. 3985/1995 ha presentato istanza di avvio della fase di valutazione al fine di ottenere il giudizio di compatibilità ambientale ai sensi della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40, relativamente al progetto denominato: "*Impianto di selezione dei RU con digestione anaerobica della frazione organica ed annessa discarica di servizio*", da realizzarsi in Comune di Druento (TO) – loc. Commenda;

- il progetto presentato rientra nelle categorie progettuali n. 6 dell'Allegato A2 della L.R. 40/98 - "*Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, ed all'allegato C, lettere da R1 a R9, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo decreto legislativo 22/1997*" e n. 8 dell'Allegato A2 della L.R. 40/98 - "*Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore 100.000 m3 (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22) ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m3*";
- in data 8 luglio 2003, con propria deliberazione n. 808-174491/2003 si esprimeva giudizio positivo di compatibilità ambientale e si approvava il citato progetto, rilasciando al contempo le autorizzazioni coordinate ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 40/98, tra cui rientravano l'autorizzazione ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. 22/97 per la realizzazione dell'impianto di selezione dei r.u. e dell'annessa discarica di servizio e l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, per l'esercizio del solo impianto di selezione sopra citato;

### **Considerato che:**

le autorizzazioni sopra richiamate sono subordinate all'ottemperanza delle prescrizioni contenute negli allegati alla citata deliberazione, facenti parte integrante e sostanziale della stessa, ed in particolare alle prescrizioni relative:

- alla realizzazione dell'impianto di selezione (allegato C);
- alla realizzazione della discarica di servizio (allegato G);
- al collaudo della discarica stessa (allegato H).

### **Rilevato che:**

- l'allegato C al punto n. 34 contiene una prescrizione erroneamente inserita che si pone in contrasto con il punto 7 del dispositivo della deliberazione citata, in quanto prevede che il termine entro il quale la società proponente deve prestare le garanzie finanziarie di cui alla D.G.R. n. 20-192 del 12/06/2000 decorra dalla data di ricevimento dell'atto stesso, anziché dalla data di regolare esecuzione o collaudo dell'impianto autorizzato;
- gli allegati G ed H non risultano conformi, in alcune parti, alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE del Consiglio delle Comunità Europee, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti";

**Ritenuto pertanto** di correggere l'errore contenuto nell'allegato C), eliminandone il punto 34 e di sostituire gli allegati G ed H con la versione revisionata in conformità con il decreto legislativo sopra citato;

**Visti** i testi corretti degli allegati C, G ed H, allegati quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, in cui sono evidenziate le modifiche introdotte rispetto alla versione precedente, e che sostituiscono integralmente i corrispondenti elaborati approvati con la propria deliberazione n. 808-174491/2003;

Dato atto che i lavori per la realizzazione delle opere non sono ancora iniziati;

### **Visti:**

- la L.R. N. 40 del 14 dicembre 1998 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" e s.m.i.;
- l' art. 27 del D.Lgs. 05/02/1997, n. 22 e s.m.i.
- il d.lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale  
DELIBERA**

- 1) di modificare, per le motivazioni espresse in narrativa, la propria deliberazione n. 808-174491/2003 del 8 luglio 2003, con la quale si esprimeva giudizio positivo di compatibilità ambientale, rilasciando le autorizzazioni coordinate, sul progetto presentato dal C.I.D.I.U. – Consorzio Intercomunale di Igiene Urbana, per la realizzazione nel Comune di Druento di un impianto di selezione dei rifiuti urbani con digestione anaerobica della frazione organica e di un'annessa discarica di servizio;
- 2) di approvare i nuovi testi degli elaborati contenenti le prescrizioni relative alla realizzazione dell'impianto di selezione, alla realizzazione dell'annessa discarica di servizio ed al collaudo della discarica stessa, come risultanti dagli allegati alla presente deliberazione, contrassegnati rispettivamente con le lettere C, G ed H, dando atto che gli stessi sostituiscono integralmente i corrispondenti elaborati approvati con la propria deliberazione di cui al punto 1);
- 3) di confermare integralmente, per le parti non modificate con il presente provvedimento, quanto disposto con la propria deliberazione di cui al punto 1);
- 4) di dare atto che l'approvazione del presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia;
- 5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 40/98 e depositata presso l'Ufficio di Deposito - Sportello Ambiente della Provincia di Torino e presso l'Ufficio di Deposito della Regione.

Letto, confermato e sottoscritto.  
In originale firmato.

Il Vicesegretario Generale Supplente  
f.to G. Monterosso

Il Presidente della Provincia  
f.to M. Bresso

## ALLEGATO C

Progetto: Impianto di selezione dei RU con digestione anaerobica della  
frazione organica ed annessa discarica di servizio  
Comune: Druento (TO) - loc. Commenda

Presentato per la fase di Valutazione ex. artt. 12 e 13

*Legge Regionale 14 dicembre 1998, N. 40*

## PRESCRIZIONI PER LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO di selezione

PROPONENTE: C.I.D.I.U. Collegno

1.

L'impianto deve essere realizzato secondo le specifiche progettuali indicati negli atti allegati alla domanda, comprese le integrazioni progettuali, per quanto non in contrasto con il presente provvedimento.

2. Si prescrive che sia comunicata alla Provincia di Torino la data di inizio dei lavori di costruzione dell'impianto e la data di ultimazione, con un anticipo di almeno 10 giorni.
3. Il rispetto delle previsioni progettuali e delle prescrizioni relative alla realizzazione dovranno essere certificate con verbali di regolare esecuzione o di collaudo con esito positivo, ove necessario in corso d'opera, secondo le vigenti disposizioni legislative, redatti da tecnici laureati iscritti ad ordine professionale competente. In particolare detti collaudi dovranno contemplare anche le modalità di esecuzione delle opere di impermeabilizzazione delle strutture realizzate. L'effettivo inizio dell'attività autorizzata resta subordinato alla presentazione della suddetta certificazione che dovrà essere trasmessa all'Area Ambiente della Provincia di Torino entro 30 giorni dalla data di effettuazione.
4. È fatto assoluto divieto di abbruciamento di qualsiasi tipologia di rifiuto anche se prodotto dall'attività dell'impianto.
5. Il C.I.D.I.U. dovrà comunicare all'A.R.P.A. - Dipartimento di Torino ed a questa Provincia – Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, la data di inizio delle attività ed ogni atto autorizzatorio successivo al presente provvedimento, almeno 15 giorni prima dell'avvio dell'esercizio dell'impianto.
6. L'inosservanza di quanto prescritto comporterà in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente pregiudicando le ulteriori sanzioni di legge.
7. Tutto il perimetro dell'area autorizzata deve essere adeguatamente recintato per un'altezza non inferiore a 2 m e munito di apposito cancello da chiudersi nelle ore notturne o in caso di assenza del personale di sorveglianza, allo scopo di impedire l'accesso sia ai non addetti sia agli animali randagi.
8. All'ingresso dell'impianto deve essere posto un cartello di adeguate dimensioni nel quale viene indicato il tipo di impianto, il nome e la sede del soggetto responsabile della gestione, il numero di telefono cui fare riferimento per eventuali emergenze, nonché specificato il divieto di accesso a personale non autorizzato.
9. Il CIDIU deve sempre garantire il rispetto ambientale delle aree interessate e contermini all'impianto; a tale riguardo deve essere realizzata una barriera verde lungo il perimetro dell'impianto ad isolamento visivo, acustico con funzione frangivento e filtro per eventuali odori, così come previsto negli elaborati progettuali per quanto non in contrasto con il presente provvedimento.
10. Le tipologie per le quali il CIDIU è autorizzato a svolgere l'attività di trattamento dei rifiuti autorizzata con il presente provvedimento sono i seguenti:

#### CODICI CER RIFIUTI AMMESSI NELL'IMPIANTO

- 20 00 00     Rifiuti urbani inclusi i rifiuti della raccolta differenziata
- 20 01 00     frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01 00)
- 20 01 01     carta e cartone
- 20 01 02     vetro
- 20 01 08     rifiuti biodegradabili di cucine e mense
- 20 01 10     abbigliamento
- 20 01 11     prodotti tessili
- 20 01 25     oli e grassi commestibili
- 20 01 38     legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
- 20 01 39     plastica
- 20 01 40     metallo

- 20 02 00 rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)
- 20 02 01 rifiuti biodegradabili
- 20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili
- 20 03 00 altri rifiuti urbani
- 20 03 01 rifiuti urbani non differenziati
- 20 03 02 rifiuti dei mercati
- 20 03 03 residui della pulizia stradale

11. La potenzialità massima di trattamento è pari a 75.000 t/a di rifiuti urbani e 10.585 t/a di frazione organica derivante dalla raccolta differenziata (FORSU).
12. Nell'esercizio dell'impianto devono essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia; deve essere evitata la formazione di aerosol e la generazione di odori sgradevoli. Dovrà essere effettuata periodicamente la disinfezione delle aree destinate a stoccaggio ed al pretrattamento dei rifiuti ad eccezione delle zone esclusivamente interessate dalla movimentazione e/o triturazione dei materiali lignocellulosici.
13. Lo stoccaggio dei rifiuti prima del trattamento deve essere condotto secondo le specifiche progettuali e gli intendimenti gestionali descritti nella documentazione progettuale, per quanto non in contrasto con il presente provvedimento. In particolare si prescrive quanto segue:
  - a) il periodo di stoccaggio dei rifiuti altamente putrescibili deve essere ridotto il più possibile e non deve superare, a regime, i 3 giorni;
  - b) i rifiuti lignocellulosici potranno essere stoccati per periodi più lunghi e comunque non superiori ad 1 anno;
  - c) il CIDIU dovrà sospendere il ritiro dei rifiuti una volta raggiunta la capacità massima di deposito autorizzata di cui al precedente punto);
14. La presente autorizzazione, durante lo svolgimento dell'attività, dovrà essere sempre custodita, anche in copia, presso il centro operativo di cui all'oggetto.
15. Lo stoccaggio dei prodotti all'aperto potrà avvenire solo ed esclusivamente al di sotto di una tettoia.
16. I nastri trasportatori ed i container esterni ai fabbricati dovranno essere provvisti di idonea copertura.
17. Per quanto riguarda il processo di digestione anaerobica devono essere rispettate le seguenti indicazioni:
  - a) il materiale in trasformazione deve permanere per almeno 20 giorni in un range di temperatura pari a 37-40 °C in tutta la massa, come previsto dal tipo di processo scelto; l'effettiva temperatura mantenibile dal processo di digestione dovrà comunque essere verificata in fase di collaudo e comunicata nell'ambito della trasmissione della documentazione di cui al punto 3;
  - b) almeno con cadenza settimanale devono essere monitorati gli andamenti dei seguenti parametri: pH, Solidi Totali, Solidi Volatili, Acidi Grassi Volatili, rapporto C/N (carbonio azoto), e N/P (azoto fosforo) nella miscela in digestione e digerita, tenore di metano e idrogeno solforato nel biogas prodotto; Dette determinazioni devono essere registrate e tenute a disposizione degli enti di controllo per almeno un anno dalla data di rilevazione;
  - c) entro 60 giorni dalla data di avvio dell'impianto e successivamente con cadenza trimestrale siano condotte le seguenti determinazioni analitiche minime:
    - BIOGAS:

- P.C.I. sul tal quale
  - CH<sub>4</sub>
  - H<sub>2</sub>S
- CDR:
- P.C.I. sul tale quale
  - Umidità in massa
  - Cl in massa
  - ceneri sul secco (in massa)
  - Pb (volatile) sul secco in massa
  - Cr sul secco in massa
  - Cu (composti solubili) sul secco in massa
  - Mn sul secco in massa
  - Ni sul secco in massa
  - As sul secco in massa
  - Cd+Hg sul secco in massa
- DIGESTATO:
- pH
  - granulometria,
  - umidità in massa
  - materiali inerti ( su sostanza secca)
  - vetro (su sostanza secca)
  - plastica (su sostanza secca)
  - materiali ferrosi (su sostanza secca)
  - sostanza organica (su sostanza secca)
  - rapporto C/N
  - azoto totale (su sostanza secca)
  - fosforo totale (su sostanza secca)
  - potassio totale (su sostanza secca)
  - cloruri (su sostanza secca)
  - solfati (su sostanza secca)
  - Ar (su sostanza secca)
  - Cd (su sostanza secca)
  - Cr III (su sostanza secca)
  - Cr VI ( su sostanza secca)
  - Hg (su sostanza secca)
  - Ni (su sostanza secca)
  - Pb (su sostanza secca)
  - Cu (su sostanza secca)
  - Zn (su sostanza secca)
  - coliformi fecali (MPN su sostanza secca)
  - streptococchi (MPN su sostanza secca)
  - grado di umificazione
  - indice di mineralizzazione dell'azoto
  - indice di respirazione (mg O<sub>2</sub>/Kg SV/h)

- indice di germinazione.

18. In particolare si prescrive che siano caratterizzati indipendentemente il biogas ed il digestato provenienti dalla frazione organica pulita da quelli derivanti dalla frazione organica sporca.
19. I dati rilevati, accompagnati dall'indicazione delle metodiche di campionamento ed analisi, dovranno essere trasmesse al servizio Gestione rifiuti e Bonifiche della Provincia di Torino e all'ARPA Dipartimento provinciale di Torino, insieme ad una relazione consuntiva delle tipologie e dei quantitativi di rifiuti trattati, dei quantitativi di biogas, percolato, digestato e CDR complessivamente prodotti fino alla data di effettuazione delle analisi.
20. L'esercizio, la manutenzione degli impianti di aspirazione e di abbattimento degli effluenti gassosi provenienti dall'impianto devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati con la presente autorizzazione.
21. Il trattamento di compostaggio deve rispettare le seguenti indicazioni:
  - a) occorre assicurare la stabilizzazione della sostanza organica in modo tale da ottenere un prodotto a lenta mineralizzazione; occorre altresì garantire l'igienizzazione dei rifiuti trattati, ovvero l'assenza nel compost di microrganismi patogeni per l'uomo, gli animali o le colture agrarie;
  - b) la conduzione del ciclo di compostaggio deve avvenire nel rispetto degli elaborati progettuali nonché degli intendimenti gestionali descritti nella documentazione prodotta in occasione dell'istanza di autorizzazione, per quanto non in contrasto con il presente provvedimento;
  - c) durante tutto il processo di compostaggio è necessario che il contenuto di umidità sia compreso tra il 30% ed il 70% espresso sulla sostanza tal quale;
  - d) nel corso del processo devono essere effettuati dei controlli di processo finalizzati alla conduzione ottimale dello stesso; in particolare:
    - i. devono essere eseguiti con frequenza settimanale gli andamenti della temperatura e dell'umidità;
    - ii. devono essere con cadenza mensile controllati il pH ed il contenuto di sostanza organica;
    - iii. devono essere garantiti i controlli della temperatura nella massa al fine di determinare i tempi e le modalità di aerazione durante il processo;
  - e) è ammissibile l'utilizzo agricolo del compost purché rientri nei limiti stabiliti dalla L. 748/84 e s.m.i. per l'ammendante compostato misto;
  - f) i limiti di riferimento per il compost che non rispetta i limiti imposti dalla Legge 748/84, sono quelli contenuti all'interno della Delibera del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984; il suo smaltimento in agricoltura è peraltro subordinato al rilascio di specifica autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 22/97;
  - g) per ogni partita omogenea di prodotto derivante dal trattamento deve essere effettuata un'analisi per la verifica dei limiti di accettabilità, con un minimo di 4 analisi l'anno. Le analisi dovranno riguardare almeno i parametri descritti nell'allegato 1C della L. 748/1984 e s.m.i.. I risultati di tali analisi dovranno essere trasmessi una volta l'anno al Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Torino e all'ARPA Dipartimento Provinciale di Torino;
  - h) ai fini dell'utilizzo in agricoltura il CIDIU deve produrre, per ogni singola partita di compost, una dichiarazione di idoneità all'uso agricolo, con la quale si certifichino, le caratteristiche chimico-fisiche-biologiche dei prodotti sulla base



- dei limiti prescritti. Tale dichiarazione deve essere rilasciata all'utilizzatore dei prodotti e deve sempre accompagnare i prodotti stessi ai fini del loro utilizzo.
22. Dovrà essere predisposto, qualora non presente in progetto un sistema di monitoraggio delle acque sotterranee costituito da almeno 4 piezometri di cui 1 a monte e tre a valle.
  23. Fatte salve le previsioni progettuali approvate le operazioni di movimentazione, immagazzinamento e trattamento devono avvenire in modo tale da impedire che eventuali effluenti liquidi possano defluire in corpi ricettori superficiali e/o profondi (in particolare su terreno non impermeabilizzato, in pozzi idropotabili, pozzi perdenti, caditoie a servizio di impianti fognari) e in condizioni tali che sia assicurata la captazione, raccolta e trattamento dei residui liquidi e solidi e delle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività esercitata; in particolare si prescrive la completa impermeabilizzazione delle aree interne al perimetro aziendale ove avvengono lo stoccaggio, il transito e la movimentazione (ivi comprese le zone di transito dei mezzi per raggiungere gli stoccaggi autorizzati); tali aree devono altresì essere provviste di cordoli di contenimento o altri sistemi equivalenti e possedere caditoie collegate con vasche stagne di raccolta dimensionate sulle acque di prima pioggia. Agli effetti del presente atto sono considerate acque di prima pioggia quelle corrispondenti, per ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuiti sull'intera superficie scolante servita. Ai fini del calcolo delle portate, si assume che tale valore si verifichi in 15 minuti. I coefficienti di afflusso alla rete si assumono pari a 1 per le superfici di cui sopra.
  24. L'analisi e lo scarico delle acque di prima pioggia dovrà essere effettuato per eventi meteorici che si succedono a distanza, l'uno dall'altro, non inferiore a 48 ore; pertanto la vasca di prima pioggia dovrà essere mantenuta normalmente vuota ed in condizioni di efficienza.
  25. Eventuali colaticci provenienti dal materiale in stoccaggio e/o trattamento dovranno essere opportunamente raccolti nell'apposita vasca percolati descritta nella documentazione allegata all'istanza; la vasca percolati deve essere periodicamente svuotata degli effluenti liquidi in essa convogliati: tali effluenti possono essere ricircolati sui cumuli di compostaggio, ovvero avviati ad impianti di smaltimento o scaricati in fognatura, previa procedura di accettabilità analoga a quella prevista in progetto per le acque provenienti dalle strade.
  26. Fatto salvo quanto già prescritto al precedente punto, nel loro complesso i sistemi di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche e dei percolati devono essere correttamente gestiti e mantenuti in esercizio secondo le specifiche progettuali e gli intendimenti gestionali descritti nell'istanza di autorizzazione.
  27. Dovranno essere effettuati ogni due anni i collaudi di tenuta idraulica di tutte le strutture di contenimento, dei bacini, dei serbatoi e delle vasche di raccolta delle acque di prima pioggia.
  28. I recipienti contenenti rifiuti devono essere contrassegnati con targhe ben visibili per dimensione e collocazione, indicanti lo stato fisico, la tipologia e la pericolosità dei rifiuti in essi contenuti. I recipienti devono essere provvisti di chiusure atte a impedire la fuori uscita del contenuto e di dispositivi tali da rendere sicure ed agevoli le operazioni di riempimento, svuotamento e movimentazione.

29. Siano disponibili presso i locali adibiti allo stoccaggio ed al trattamento, dispositivi antincendio di primo intervento, fatte salve le disposizioni in materia prescritte dai Vigili del Fuoco.
30. Sia garantito a qualsiasi ora l'immediato accesso all'impianto da parte del personale di vigilanza e dalle autorità competenti al controllo, senza obbligo di approvazione preventiva da parte della Direzione, e sia reso fattibile il prelievo di qualunque sostanza presente nell'impianto; sia inoltre possibile reperire, in qualsiasi momento, un responsabile tecnico.
31. In caso di modifiche all'attività svolta rispetto a quanto autorizzato, sostituzione del tecnico responsabile dell'impianto, variazione del nome o ragione sociale, cessione dell'azienda, ecc., l'istante deve darne preventiva comunicazione in carta legale e mediante raccomandata r.r., salvo l'obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito dall'Amministrazione Provinciale, nonché di richiedere, ove necessario, nuove autorizzazioni.
32. L'istante deve inoltre comunicare, con congruo preavviso (non inferiore a 30 giorni) e mediante lettere a raccomandata r.r., la data di fine esercizio dell'attività autorizzata; in merito è fatto obbligo al richiedente di provvedere entro la suddetta data allo smaltimento di tutto il materiale presente presso l'insediamento; l'istante dovrà altresì provvedere alla bonifica delle aree e delle strutture fisse interessate dall'attività di trattamento e relativo stoccaggio, secondo un piano di dismissione che prenda atto delle eventuali variazioni dell'attività: tale piano dovrà tener conto delle varianti intervenute ed essere inoltrato entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto autorizzatorio; il piano dovrà essere inoltre aggiornato contestualmente alle comunicazioni relative alle variazioni dell'attività di cui al precedente punto e comunque in occasione del preavviso di fine esercizio.
33. Parimenti, e negli stessi termini del piano di bonifica/dismissione di cui al punto precedente, dovrà essere trasmesso un piano di emergenza ambientale che tenga conto delle varianti intercorse; anch'esso, analogamente al piano di bonifica di cui al precedente punto, dovrà essere aggiornato in caso di variazioni dell'attività.
- 34. ~~Entro 60 giorni dal ricevimento del presente atto, pena la sospensione dell'autorizzazione, dovranno essere presentate idonee garanzie finanziarie, in conformità con le disposizioni vigenti.~~**

AREA AMBIENTE, PARCHI, RISORSE IDRICHE  
E TUTELA DELLA FAUNA  
SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE,  
PIANIFICAZIONE E GESTIONE ATTIVITÀ ESTRATTIVE

## **ALLEGATO G**

Progetto: **Impianto di selezione dei RU con digestione anaerobica della  
frazione organica ed annessa discarica di servizio**  
Comune: **Druento (TO) - loc. Commenda**

*Presentato per la fase di Valutazione ex. artt. 12 e 13  
Legge Regionale 14 dicembre 1998, N. 40*

## **PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE della discarica**

**PROPONENTE: C.I.D.I.U. Collegno**

L'impianto deve essere realizzato secondo le specifiche progettuali allegate alla domanda presentata ed alle varie integrazioni inviate dal C.I.D.I.U., fatte salve le seguenti prescrizioni:

- 1) Tutto il perimetro dell'area autorizzata deve essere adeguatamente recintato per un'altezza non inferiore a 2 metri e munito di apposito cancello da chiudersi nelle ore notturne o in caso di assenza di personale di sorveglianza. **Il sistema di controllo e di accesso alla discarica deve prevedere un programma di adeguate misure volte ad impedire il libero accesso al sito di persone ed animali nonché lo smaltimento illegale e l'abbandono di rifiuti all'interno del perimetro recintato.**
- 2) All'ingresso dell'impianto deve essere posto un cartello di adeguate dimensioni nel quale viene indicata la categoria della discarica, alla luce del D.Lgs. 36/2003, il nome e la sede del soggetto **titolare della presente autorizzazione** e del gestore, il numero di telefono a cui fare riferimento per eventuali comunicazioni di emergenza, nonché specificato il divieto di accesso a personale non autorizzato.
- 3) Il perimetro dell'area della discarica deve essere presidiato da canali o altre strutture atte ad impedire l'ingresso di acque meteoriche all'interno della discarica stessa, dimensionate al minimo sulla base di una portata d'acqua connessa a eventi meteorici aventi tempo di ritorno di 10 anni.
- 4) L'area dell'impianto deve essere delimitata con capisaldi battuti in quote assolute, ai quali riferire le quote relative; ciascun caposaldo dovrà essere dotato di apposito chiodo e di targhetta indicatrice della quota assoluta s.l.m. alla quale il caposaldo stesso costituisce riferimento.
- 5) Deve essere garantito il rispetto del franco minimo **di almeno 2 m** del fondo della discarica, inteso come quota minima ~~dello strato di impermeabilizzazione costituito da materiale artificiale (membrana superiore in HDPE)~~ del piano di posa della barriera di impermeabilizzazione costituita da materiale minerale compattato, con la quota di massima possibile escursione della falda libera, ~~così come previsto dal D.Lgs. 36/2003.~~
- 6) La discarica deve prevedere l'estrazione forzata di tutto il gas prodotto che deve essere convogliato ad uno o più sistemi centralizzati di combustione e possibilmente di recupero energetico. Qualora le operazioni di smaltimento dei rifiuti presso il fronte di scarico non consentissero il collettamento di alcuni pozzi di estrazione al sistema centralizzato, gli stessi devono temporaneamente essere dotati di un idoneo sistema di combustione ad accensione automatica.  
**I sistemi suddetti devono entrare in funzione non appena la concentrazione di metano (CH<sub>4</sub>) delle emissioni gassose rilevate presso i pozzi di estrazione presenti presso la discarica sia uguale o maggiore al 5% in volume. L'estrazione forzata del gas prodotto dovrà comunque essere svolta con l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari per evitare l'intrusione di aria atmosferica all'interno della discarica stessa in concentrazione superiore a soglie di sicurezza opportunamente predisposte.**
- 7) I sistemi centralizzati di aspirazione e combustione previsti al precedente punto 6) dovranno essere dotati di un sistema automatico di accensione, controllo della combustione ed interruzione in caso di disfunzione, nonché di apposita strumentazione per la rilevazione in continuo di:
  - depressione applicata alla rete di captazione;
  - pressione di esercizio del sistema di combustione;

- contenuto in ossigeno della miscela aspirata;
- temperatura di combustione.

L'impianto di estrazione e trasporto del biogas deve essere realizzato in modo tale da prevenire l'accumulo e ristagno all'interno dello stesso del percolato e dei liquidi di condensa, nonché prevedere l'aggiustamento della rete di captazione in seguito a fenomeni di assestamento del corpo della discarica.

~~8) Entro il termine di 180 giorni a decorrere dalla data di inizio della coltivazione e successivamente con cadenza annuale, deve essere trasmessa alla Provincia di Torino una relazione tecnica, a firma di un professionista abilitato competente, che descriva lo stato di fatto del sistema di estrazione e combustione del biogas, nonché, qualora previsto, il progetto dell'impianto di recupero energetico a corredo di una domanda di autorizzazione, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 203/88.~~

**8) Il substrato della base e dei fianchi della discarica dovrà essere costituito da una struttura di impermeabilizzazione completata artificialmente, caratterizzata almeno dai seguenti elementi sovrapposti (a partire dal basso):**

- **barriera di impermeabilizzazione costituita da materiale minerale compattato**
- **geocomposito bentonitico**
- **geomembrana artificiale**

**Le modalità di posa in opera e le caratteristiche dei suddetti elementi di impermeabilizzazione dovranno garantire la loro efficienza anche nella fase di gestione della discarica successiva alla sua chiusura nonché dovranno essere protetti dagli agenti atmosferici e dal pericolo di danneggiamento in fase di realizzazione e di esercizio della medesima.**

9) La barriera di impermeabilizzazione completata artificialmente costituita da materiale minerale compattato dovrà essere posata in opera in strati successivi di spessore non superiore a 20 cm, **per uno spessore complessivo della barriera non inferiore a 1 m.** La compenetrazione degli strati sovrapposti dovrà essere garantita dall'utilizzo di idonei mezzi di compattazione nonché dalla apposita preparazione della superficie di ciascuno strato prima della posa in opera di quello successivo. Durante la posa in opera la barriera suddetta dovrà essere protetta dagli agenti atmosferici, con particolare riferimento alle condizioni di gelo e disseccamento.

10) Il coefficiente di permeabilità della barriera di impermeabilizzazione ~~naturale~~ **completata artificialmente** costituita da materiale minerale compattato non dovrà risultare superiore a  $10^{-7}$  cm/s; il suddetto valore di permeabilità deve essere determinato mediante un numero adeguato di prove effettuate in sito ed in laboratorio, secondo quanto disposto dall'allegato H.

11) Le caratteristiche della ~~struttura di impermeabilizzazione~~ **geomembrana artificiale** dovranno essere verificate mediante l'esecuzione di prove distruttive effettuate su campioni di materiale, nonché di prove conservative effettuate su tutta l'estensione delle saldature; al termine della posa in opera, l'idoneità finale della struttura impermeabilizzante artificiale deve essere verificata mediante l'esecuzione di opportune indagini mediante metodi geoelettrici, o comunque scientificamente attendibili, effettuate su tutta l'estensione areale dell'impermeabilizzazione, secondo quanto disposto dall'allegato H.

12) Il ~~materassino~~ **geocomposito bentonitico**, caratterizzato da uno spessore minimo di 10 mm e da **permeabilità non superiore a  $10^{-9}$  cm/s** dovrà essere posizionato al di sopra

~~dello strato di argilla compattata e del telo in HDPE della barriera di impermeabilizzazione costituita da materiale minerale compattato.~~

- 13) Il materiale naturale utilizzato per la realizzazione dello strato di drenaggio delle acque di percolamento, il cui spessore non deve risultare inferiore a 0,5 m, deve essere costituito da ghiaia silicea lavata e selezionata, esente da caratteristiche o impurità che potrebbero condurre alla perdita di efficienza idraulica dello strato stesso o al danneggiamento della sottostante impermeabilizzazione. **Il sistema di drenaggio ed estrazione del percolato deve poter garantire il mantenimento del battente minimo possibile, compatibile con il funzionamento dei sistemi di sollevamento ed estrazione nonché prevenire fenomeni di intasamento o occlusione del sistema medesimo, per tutta la durata delle fasi di esercizio e di gestione post operativa della discarica.**

**Il sistema di drenaggio ed estrazione suddetto deve essere opportunamente dimensionato e predisposto al fine di permettere operazioni di ispezione e manutenzione in caso di perdita di efficienza idraulica.**

**Deve essere predisposto un sistema automatizzato di estrazione del percolato prodotto dalla discarica collegato ad un sistema di monitoraggio in continuo e registrazione del livello all'interno della massa dei rifiuti. Il sistema di monitoraggio del livello del percolato deve essere collocato all'interno di apposite strutture, indipendenti dai sistemi di estrazione e appositamente tarato al fine di consentire il mantenimento del battente minimo possibile.**

**Il sistema di estrazione del percolato deve essere dotato di un sistema di misura in continuo della portata di percolato estratta dalla discarica.**

- 14) L'impianto deve essere dotato di una centralina meteorologica idonea alla rilevazione giornaliera dei seguenti parametri:

- pressione atmosferica
- direzione e velocità del vento,
- temperatura dell'aria,
- umidità dell'aria,
- precipitazioni
- evaporazione

~~— I dati provenienti dalla suddetta centralina dovranno essere conservati presso l'impianto e messi a disposizione degli Organi di Controllo.~~

- 15) ~~Deve essere redatto un **Piano di emergenza**, concordato con la Provincia di Torino, l'ARPA — Dipartimento di Torino, l'ASL competente per territorio e il Comune di Druento, finalizzato alla adozione di misure di messa in sicurezza in caso di incidenti (incendio; allagamento dei sistemi di monitoraggio sottotelo; rilascio di percolato nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; inquinamento delle acque sotterranee; dispersione di polveri o materiali soggetti a trasporto eolico; migrazione di biogas in atmosfera o nel sottosuolo; sversamento accidentale di percolato sul suolo) notificato agli Organi Competenti prima dell'inizio della attività della discarica.~~

- 15) ~~Qualora necessario~~ Dovrà essere prevista la realizzazione di opportuni manufatti atti ad evitare la tracimazione delle acque meteoriche e di ruscellamento superficiale dal perimetro delle strutture impermeabilizzate della discarica, collegati ad idonei sistemi di raccolta e scarico adeguatamente allestiti e dimensionati sulla base delle piogge più intense con tempo di ritorno di 10 anni. Le acque meteoriche di cui sopra dovranno essere scaricate nei limiti previsti dalle leggi vigenti in materia.

- 16) È fatto obbligo di realizzare ulteriori interventi tecnici ed operativi che gli Organi di Controllo ritengano necessari sia durante la realizzazione della discarica, sia durante il periodo della gestione attiva e post-chiusura.
- 17) Sono fatte salve tutte le disposizioni contenute nell Allegato 1 del D.Lgs n. 36/03, per quanto non modificate dal presente atto.**
- 18) La presente autorizzazione è valida solo se l'istante è in possesso dei titoli legittimi di disponibilità del terreno.
- 19) Il rispetto delle previsioni progettuali e di quanto prescritto col presente atto dovrà essere certificato mediante relazioni tecniche di collaudo in corso d'opera, redatte da professionisti abilitati competenti in ogni singola materia ed estranei alla Direzione Lavori, secondo quanto previsto nell'allegato H.

AREA AMBIENTE, PARCHI, RISORSE IDRICHE  
E TUTELA DELLA FAUNA  
SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE,  
PIANIFICAZIONE E GESTIONE ATTIVITÀ ESTRATTIVE

## **ALLEGATO H**

Progetto: **Impianto di selezione dei RU con digestione anaerobica della  
frazione organica ed annessa discarica di servizio**  
Comune: **Druento (TO) - loc. Commenda**

*Presentato per la fase di Valutazione ex. artt. 12 e 13  
Legge Regionale 14 dicembre 1998, N. 40*

## **PRESCRIZIONI RELATIVE AL COLLAUDO della discarica**

**PROPONENTE: C.I.D.I.U. Collegno**



1. Il rispetto delle previsioni progettuali e delle prescrizioni contenute nell'allegato G del presente atto, deve essere certificato mediante relazioni tecniche di collaudo in corso d'opera, redatte da tecnici laureati ed abilitati, competenti in ogni singola materia, estranei alla Direzione Lavori.
2. Prima dell'inizio della realizzazione della discarica deve essere trasmesso, alla Provincia di Torino, un cronoprogramma dettagliato indicante il calendario previsto per la realizzazione di ciascuna singola fase di costruzione e dei relativi collaudi in corso d'opera e finale
3. Il personale addetto alle verifiche di collaudo in corso d'opera deve essere presente in cantiere a tutte le fasi della realizzazione della discarica e deve compilare appositi verbali di collaudo, anche sotto forma di diario di cantiere, attestanti le verifiche effettuate; i suddetti documenti devono essere allegati alle relazioni tecniche di collaudo, di cui al precedente punto 1), per ciascuna singola fase delle verifiche alla quale fanno riferimento.
4. Le relazioni tecniche di collaudo, di cui al precedente punto 1), devono essere inviate singolarmente da parte del C.I.D.I.U all'Area Ambiente della Provincia di Torino ed al Sindaco del Comune di Druento, al termine di ciascuna Fase di allestimento della discarica, secondo quanto prescritto nello schema minimo indicato nei seguenti punti.  
**A discrezione del Collaudatore potranno essere eseguite, in aggiunta a quanto prescritto col presente Allegato, altre tipologie di verifiche e/o verifiche effettuate in quantita' maggiore rispetto a quanto indicato, il cui esito dovra' comunque essere riportato nelle relazioni tecniche di collaudo.**  
**La verifica da parte della Provincia indicata al comma 2 art. 9 del D.Lgs 36/03 potra' essere richiesta ed effettuata unicamente a seguito della trasmissione integrale da parte del C.I.D.I.U. di tutta la documentazione di collaudo, secondo le modalita' previste nel presente allegato, comprensiva della fase finale H.**

#### FASE A:

##### Realizzazione dell'invaso e del sottofondo

1. Verifica delle dimensioni dell'invaso.
2. Verifica della stabilità dell'insieme terreno di fondazione / discarica (ai sensi del D.M. LL.PP. 11/03/88).
3. Verifica della stabilità geotecnica del fondo e delle pareti dell'invaso, mediante opportune prove in sito ed in laboratorio (ai sensi del D.M. LL.PP. 11/03/88).
4. Verifica topografica delle quote di fondo e degli argini dell'invaso.
5. Verifica del franco minimo del fondo dell'invaso con il livello di massima escursione delle acque sotterranee
6. Indicazione dei rilievi topografici e delle prove effettuate mediante idonee planimetrie e sezioni quotate.

#### FASE B:

##### Realizzazione della barriera di impermeabilizzazione costituita da materiale minerale compattato

1. Verifica della idoneità del materiale impiegato, presso la cava di prestito (classificazione geologico-mineralogica, limiti di Atterberg, analisi granulometrica, coefficiente di permeabilità, eventuale presenza di strutture o materiali indesiderabili).
2. Verifica del materiale impiegato presso ogni singola entità estrattiva pervenuta presso il cantiere (analisi granulometrica, eventuale presenza di strutture o materiali

- indesiderabili, limiti di Atterberg, coefficiente di permeabilità, caratteristiche di umidità ed addensamento ottimali).
3. Verifica delle modalità di posa in opera del materiale costituente la barriera (verifica del tipo e peso del mezzo compattatore utilizzato, numero minimo necessario di passate del mezzo medesimo al fine di ottenere i valori ottimali)
  4. Verifica di ogni singolo strato intermedio di materiale posto in opera per ciascun settore della discarica (almeno n. 2 verifiche in sito per ogni strato, per la determinazione di: spessore dello strato, umidità, densità secca, verifica della compenetrazione con gli strati sovrapposti e delle modalità di protezione dagli agenti atmosferici).
  5. Verifica topografica dello spessore finale della barriera.
  6. Verifica del coefficiente di permeabilità finale della barriera (almeno n. 4 prove di permeabilità eseguite in sito per ciascun settore della discarica).
  7. Indicazione dei rilievi eseguiti e delle prove effettuate presso apposite planimetrie e sezioni quotate.
  8. Verifica della stabilità geotecnica del fondo dell'invaso, mediante opportune prove in sito ed in laboratorio (ai sensi del D.M. LL.PP. 11/03/88).
  9. Certificazione finale della idoneità della barriera.

#### FASE C:

Realizzazione della barriera di impermeabilizzazione costituita da materiale artificiale (geomembrana e geocomposito bentonitico)

1. Verifica e certificazione delle caratteristiche tecniche del materiale impiegato e corrispondenza alle specifiche progettuali ed alle prescrizioni autorizzative.
2. Identificazione di ciascun lotto di materiale impiegato e acquisizione delle certificazioni ed attestazioni di qualità rilasciate dal produttore del polimero e della membrana.
3. Verifica della idoneità del materiale, mediante l'esecuzione analisi di laboratorio su almeno n. 2 campioni prelevati in cantiere.
4. Verifica della stabilità (ai sensi del D.M. LL.PP. 11/03/88) e della idonea disposizione delle membrane e dei geocompositi.
5. Verifica della idoneità del personale e degli strumenti di saldatura delle geomembrane (mediante l'esecuzione di prove in cantiere su tutti i tipi di saldatura impiegati).
6. Identificazione del personale e degli strumenti di saldatura idonei.
7. Verifica della idoneità delle saldature mediante l'esecuzione di prove distruttive almeno ogni 300 metri lineari di saldatura effettuata.
8. Verifica della idoneità delle saldature mediante prove conservative sull'intero sviluppo delle saldature medesime.
9. Verifica delle modalità di ancoraggio perimetrale delle membrane e dei geocompositi.
10. Verifica finale della idoneità della barriera mediante l'esecuzione indagini specifiche mediante metodi geoelettrici o altre metodiche scientificamente attendibili.
11. Verifica topografica del piano di posa delle membrane ed indicazione su apposite planimetrie e sezioni quotate.
12. Certificazione finale della idoneità della barriera.

#### FASE D:

Realizzazione del sistema di drenaggio, captazione e raccolta del percolato

1. Verifica della idoneità dei materiali artificiali impiegati, acquisizione delle certificazioni ed attestazioni di qualità rilasciate dal produttore.
2. Verifica degli schemi e delle modalità di posa in opera.

3. Verifica delle caratteristiche mineralogiche e granulometriche dei materiali naturali impiegati (almeno n. 2 analisi) e della eventuale presenza di materiali indesiderabili.
4. Verifica dello spessore dello strato di drenaggio (almeno n. 4 verifiche).
5. Verifica della tenuta idraulica e della funzionalità dei sistemi di captazione, sollevamento, trasporto del percolato e delle relative vasche di raccolta.
6. Verifica della funzionalità dei sistemi di controllo del livello del percolato e dei misuratori di portata.
7. Verifica topografica del piano di posa dei rifiuti.
8. Indicazione degli interventi eseguiti mediante apposite planimetrie e sezioni quotate.
9. Certificazione finale della idoneità del sistema.

#### FASE E:

Realizzazione del sistema di monitoraggio e del sistema di spurgo delle acque sotterranee.

1. Descrizione dettagliata delle caratteristiche tecniche e delle modalità di perforazione dei pozzi di monitoraggio delle acque sotterranee e dei pozzi di spurgo, qualora previsti.
2. Descrizione dettagliata delle caratteristiche tecniche e di allestimento dei sistemi di monitoraggio della zona vadosa del sottosuolo.
3. Descrizione dettagliata della colonna stratigrafica delle perforazioni.
4. Determinazione della quota topografiche della testa di ciascun pozzo di monitoraggio e spurgo ed indicazione dettagliata degli stessi mediante apposite tavole.
5. Elaborazione di una carta piezometrica e determinazione della direzione di deflusso e del gradiente idraulico delle acque sotterranee.
6. Definizione delle caratteristiche idrauliche di ciascun pozzo di spurgo e della portata massima emungibile, mediante l'elaborazione dei dati ottenuti da apposite prove in sito.
7. Definizione delle caratteristiche idrodinamiche dell'acquifero sotterraneo e della geometria e dell'ampiezza del fronte di richiamo generato dai pozzi di spurgo, mediante l'elaborazione dei dati ottenuti da apposite prove in sito.
8. Indicazione della ubicazione dei sistemi di monitoraggio e spurgo delle acque sotterranee, mediante apposite planimetrie.
9. Indicazione della geometria del fronte di richiamo generato dai pozzi di spurgo, mediante apposite planimetrie.
10. Verifica della idoneità dei sistemi di sollevamento delle acque sotterranee installati presso i pozzi di spurgo e degli eventuali sistemi di campionamento installati presso i pozzi di monitoraggio.
11. Certificazione finale della idoneità e funzionalità dei sistemi.

#### FASE F:

Realizzazione del sistema di drenaggio delle acque superficiali

1. Verifica delle caratteristiche tecniche dei materiali impiegati e delle modalità di posa in opera.
2. Verifica del dimensionamento opere di canalizzazione.
3. Verifica della idoneità e del dimensionamento dei punti di scarico.
4. Indicazione degli interventi eseguiti mediante apposite planimetrie e tavole.
5. Certificazione finale della idoneità del sistema

**FASE G:**  
**Realizzazione delle opere di servizio**

1. Verifica della idoneità e della altezza della recinzione perimetrale e del cancello d'ingresso.
2. Verifica della idoneità e della altezza della barriera arborea perimetrale.
3. Verifica della idoneità e della funzionalità dell'impianto di pesatura.
4. Verifica della idoneità e della funzionalità degli impianti elettrici.
5. Verifica della idoneità e della funzionalità dell'impianto antincendio.
6. Verifica della idoneità e della funzionalità dei fabbricati di servizio.
7. Verifica della idoneità e della funzionalità dei mezzi utilizzati per la movimentazione e compattazione dei rifiuti in discarica.
8. Verifica della idoneità e della disponibilità del materiale di copertura dei rifiuti e degli schermi mobili
9. Certificazione finale della idoneità delle opere di servizio.

**FASE H:**  
**Collaudo finale e certificazione di idoneità all'esercizio della  
attività di smaltimento dei rifiuti presso la discarica**

Relazione di collaudo finale e certificazione di idoneità all'esercizio della attività di smaltimento dei rifiuti

# GIUNTA PROVINCIALE

DELIBERAZIONE N. 1008 - 215357/2003 DEL 26/08/2003

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

La presente deliberazione, in copia conforme, é stata pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia per quindici giorni consecutivi dal ..... senza opposizione.

E' stata trasmessa in elenco ai capigruppi consiliari in data .....

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA.....  
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs 267/2000)

Torino,

Il Segretario Generale  
Edoardo Sortino